




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

DIREZIONE GESTIONE PERSONALE T.A., DIRIGENTE, CEL, RECLUTAMENTO, FORMAZIONE,
VALUTAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

RM/rd

Decreto n. 3212-2007

Prot. n. 52912 tit. I/3 del 13/11/2007

	Università degli Studi di Verona	Direzione 1° Albo Ufficiale
Albo n. 803-2007		n. prot. 53205
il presente documento è stato pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo dal 14/11/2007 al 14/12/2007		

IL RETTORE

VISTA la Legge 09/05/1989 n. 168, relativa all'Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296 ed in particolare l'art. 1, commi 519 e 529, relativi alla stabilizzazione del personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato e alla riserva di posti in concorsi a tempo determinato per il personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

VISTA la Direttiva 30/04/2007 n. 7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, riguardante le modalità di applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940, dell'art. 1 della legge sopra citata;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/10/2007, con cui viene approvato il *Regolamento per la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Verona assunto con rapporto a tempo determinato*;

VISTO lo Statuto ed in particolare l'art. 43, relativo all'approvazione e all'emanazione dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

E' emanato il *Regolamento per la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Verona assunto con rapporto a tempo determinato*.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università.

IL RETTORE
(Prof. Alessandro Mazzucco)



Regolamento per la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Verona assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato

Art. 1 – Principi generali

1. L'Università degli Studi di Verona adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dalla Direttiva 30 aprile 2007 n. 7 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., in termini di requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, non dirigenziale, assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato.
2. La stabilizzazione sarà attuata previo accertamento dei posti disponibili in organico, nell'ambito e nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al comma 105 dell'art. 1 della Legge 311/2004, fermo restando il limite del 90 per cento del F.F.O. ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alle procedure di stabilizzazione i seguenti soggetti:
 1. personale tecnico amministrativo, non dirigenziale, in servizio presso questo Ateneo alla data del 01/01/2007, assunto con contratto/i a tempo determinato nel periodo 01/01/2002 - 31/12/2006, per almeno tre anni, anche non continuativi;
 2. personale tecnico amministrativo, non dirigenziale, in servizio presso questo Ateneo alla data del 01/01/2007, che maturi tre anni anche dopo il 01/01/2007, in virtù di contratti a tempo determinato stipulati prima del 29/09/2006;
 3. personale tecnico amministrativo, non dirigenziale, assunto con contratto/i a tempo determinato, non in servizio alla data del 01/01/2007, che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, nel periodo 01/01/2002-31/12/2006.
2. I soggetti interessati devono avere maturato i requisiti di cui al comma precedente, interamente presso L'Ateneo di Verona ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, purché l'Ateneo di Verona risulti l'ultima Amministrazione nella quale si è prestato servizio.

Art. 3 – Regole di stabilizzazione

1. La stabilizzazione del personale avviene nella categoria ed area funzionale rivestita al 01/01/2007, ovvero per il personale non più in servizio a tale data, nella categoria ed area rivestita al momento della cessazione. Il personale che ha svolto il proprio lavoro interamente presso questo Ateneo può essere inquadrato, a domanda, nella categoria in cui ha maturato il triennio per la stabilizzazione.
2. Sarà escluso dalla stabilizzazione il candidato, nei cui confronti il Direttore Amministrativo, sentiti i responsabili delle strutture dove l'interessato ha prestato servizio, esprime parere negativo sulla prestazione lavorativa svolta negli anni che concorrono alla maturazione del requisito previsto.



Art. 4 – Attivazione delle procedure

1. Trattandosi di assunzione riservata non si dà luogo al previo esperimento delle procedure di mobilità e della procedura di cui all' art. 34 bis del D.Lgs n. 165 del 2001.
2. A tal fine, l'Università degli Studi di Verona emanerà apposito avviso pubblico che sarà pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo sito in Via dell'Artigliere 8 – Verona, e inserito nel sito web di Ateneo. La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di stabilizzazione è fissata in 20 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso. Decorso tale termine, le persone che avranno manifestato il loro interesse e che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, verranno inserite in graduatorie distinte per categoria ed area funzionale, sulla base del servizio prestato.
3. I candidati che hanno già presentato una domanda di stabilizzazione presso questo Ateneo sono tenuti a ripresentare la richiesta con le modalità indicate nell'avviso.
4. Il personale che aspira alla stabilizzazione dovrà inoltre indicare nella dichiarazione resa in risposta all'avviso di cui al comma 3 dell'art. 4, di non avere presentato analoga istanza presso altra amministrazione.

Art. 5 - Criteri di stabilizzazione

1. Le graduatorie, distinte per categoria ed area, verranno stilate dagli uffici secondo il seguente ordine di priorità:
 1. personale che, alla scadenza dell'avviso di cui al precedente articolo, ha maturato i requisiti per la stabilizzazione interamente presso l'Ateneo di Verona, con riguardo alla maggiore anzianità maturata;
 2. personale che, alla scadenza dell'avviso di cui al precedente articolo, ha maturato i requisiti per la stabilizzazione anche presso altre amministrazioni, con riguardo alla maggiore anzianità nelle pubbliche amministrazioni. In caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità presso questo Ateneo;
 3. personale che, alla scadenza dell'avviso di cui al precedente articolo, non ha ancora maturato i requisiti per la stabilizzazione. Detto personale sarà inserito in graduatoria secondo l'ordine cronologico di maturazione dei tre anni. In caso di parità prevale chi ha maggiore anzianità presso questo Ateneo.In caso di ulteriore parità si applicheranno i criteri di preferenza previsti dal D.P.R. 487/94.
2. Tali graduatorie saranno approvate con decreto del Direttore Amministrativo e pubblicate all'Albo ufficiale dell'Ateneo di Verona.
3. Per la categoria B, si procederà a stilare un'apposita graduatoria per la posizione economica B1 ed una per la posizione economica B3.
4. Alle graduatorie di stabilizzazione non si applicano le disposizioni di legge sulla validità previste per le normali graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.
5. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente Regolamento saranno attuate compatibilmente con quanto disposto dall'art. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di vincoli alle dotazioni organiche delle università statali.
6. Nell'ambito delle procedure di reclutamento attuative delle programmazioni triennali, e relativi aggiornamenti annuali, del fabbisogno di personale e degli eventuali turn-over, l'Ateneo procederà ad utilizzare le graduatorie di cui alla presente procedura, per ciascuno degli anni dal 2008 e sino al completamento delle procedure di stabilizzazione, in misura non inferiore al 50 % delle assunzioni a tempo indeterminato, riferite a ciascun anno, da riservare alle assunzioni disciplinate dal presente regolamento.



Art. 6 – Assegnazione sede di servizio

1. L'assegnazione del personale stabilizzato è disposta dal Direttore amministrativo, sentiti i responsabili delle strutture interessate, e avverrà su posti vacanti in organico in coerenza con le esigenze organizzative dell'Ateneo così come definite nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, il cui regime è disciplinato dall'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'art. 1- ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito in legge. con modificazioni dall'art. 1. della legge 31 marzo 2005, n. 43.

Art. 7 – Riserva per le collaborazioni coordinate e continuative

1. L'Ateneo nel bandire selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato, riserverà una quota del 60 per cento del numero degli idonei nelle graduatorie di ogni selezione ai soggetti con i quali ha stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.